

*di Valerio Vallefucio*

## **Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2020**

Da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020 sono sospese tutte le udienze civili e penali in tutta Italia le medesime disposizioni sono altresì estese anche ai processi, ai procedimenti della magistratura militare e ai processi amministrativi e contabili.

Il contenuto del decreto - Il DI 11/2020 ("Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria") è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" dell'8 marzo. Il decreto secondo il comunicato del ministero della Giustizia che ne anticipava i contenuti risponde "risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa". Gli avvocati ma anche i commercialisti, consulenti del lavoro e tutti i soggetti abilitati alla difesa presso la magistratura tributaria non potranno effettuare quindi alcuna udienza sino al 22 marzo prossimo. Già dal 9 marzo tutti quei professionisti che si sono recati in udienza hanno trovato gli avvisi dei magistrati di turno che in applicazione del decreto pubblicato ieri sera hanno rinviato d'ufficio in molti casi "a data da destinarsi" i procedimenti in corso.

La portata limitata della sospensione - In questo "periodo cuscinetto" così come definito dal ministero - salve le eccezioni previste dal decreto - le udienze dei procedimenti giudiziari civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute. In questo stesso periodo verrà applicata la disciplina della sospensione dei termini processuali pertanto sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate.

Il ministero della Giustizia ha precisato che quindi qualora il decorso dei termini processuali abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito automaticamente alla fine del periodo di sospensione. Ma attenzione, il tenore letterale della norma sembra riservare la sospensione dei termini ai soli procedimenti in corso da rinviare. In pratica, il richiamo espresso dell'articolo 1, comma 2, al precedente comma 1, ossia alle sole udienze rinviate d'ufficio, senza alcun chiarimento interpretativo o intervento chiarificatore (ad esempio un'interpretazione autentica) rischia di limitare fortemente la portata della sospensione. Di conseguenza, rimarrebbero da effettuare tutti gli adempimenti e le scadenze relativi a tutte le altre udienze che non sono rinviate nel periodo dal 9 al 22 marzo. Non tutte le udienze potranno essere rinviate. Ci sono, infatti, alcune eccezioni alla regola generale del rinvio d'ufficio per alcune udienze che dovranno essere normalmente tenute.

La richiesta di chiarimenti dell'Ocf - Come rilevato anche dall'Organismo congressuale forense (Ocf) in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rimangono quattro punti:

- l'applicazione della sospensione a tutti i giudizi pendenti, comprendendo anche quelli per impugnare od opporsi ad atti o accertamenti amministrativi;
- la problematica dei termini a ritroso, la cui scadenza andrebbe a cadere nel periodo di sospensione previsto;
- l'estensione della sospensione anche alla mediazione delegata;
- meglio esplicitare nel settore penale per i procedimenti con imputati in custodia cautelare o comunque detenuti se si possano celebrare su richiesta dell'avvocato dell'imputato oppure se siano soggetti a rinvio d'ufficio.

I processi civili - Per quanto riguarda i processi civili si terranno normalmente le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di

famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute.

Sono altresì esclusi dalla sospensione i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale (Tso) e i procedimenti riguardanti la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. I procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo e secondo grado dei processi civili per motivi gravi.

La clausola di salvaguardia - In relazione al profilo della gravità nel decreto è prevista una clausola di salvaguardia proprio per tutelare il diritto alla tutela giurisdizionale dei cittadini per cui potranno fare eccezione al regime della sospensione tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questi particolari casi che dovranno essere evidentemente provati e si presume su istanza della parte interessata la competenza per la dichiarazione di urgenza è riservata al capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato e verrà apposta in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile. Invece per le cause ed i procedimenti già iniziati, tale dichiarazione si potrà avere attraverso un provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio e tale provvedimento non sarà impugnabile.

Le eccezioni nei procedimenti penali - Anche il settore penale avrà delle eccezioni per cui alcuni procedimenti si terranno ugualmente. Si terranno comunque le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata massima della custodia cautelare, le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive. Anche per la giurisdizione penale è prevista una clausola di salvaguardia per garantire l'accesso alla giustizia degli imputati.

Vi sono pertanto dei casi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda per udienze nei procedimenti a carico di persone detenute. Sono fatti salvi infatti i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative; udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

Potranno altresì fare eccezione le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui ci sono gli estremi per concedere l'incidente probatorio. In questi casi particolari le dichiarazioni di urgenza devono essere emesse dal giudice o dal presidente del collegio, su istanza della parte interessata. I procedimenti di concessione delle urgenze dovranno essere motivati e saranno non impugnabili.